

Gennaio 2020

Nuovi obblighi in materia fiscale per appalti di servizio.

In un'economia così competitiva, l'imprenditore avverte la necessità di terzialisare parte di attività o del processo produttivo ad altri soggetti in modo da potersi concentrare di più sul proprio *core business* dando luogo dunque ad appalti di servizi. Il fenomeno è di per sé fisiologico e genuino se finalizzato ad una migliore organizzazione del lavoro e ad una ottimizzazione del processo produttivo.

Oramai da anni però, in molti contesti, si registra un uso improprio dell'istituto dell'appalto che in realtà cela intermediazioni e somministrazioni illecite ed a basso costo di manodopera.

Sempre più spesso veniamo raggiunti da accattivanti messaggi e proposte pubblicitarie che promettono forti sconti sul costo del lavoro. Questi comportamenti, oltre ad essere vietati, destrutturano il mercato del lavoro violando la normativa vigente in materia di contratti, retribuzione e contributi e penalizzando i lavoratori e lo Stato. Per di più mettono a rischio le stesse aziende che rischiano di essere coinvolte negli illeciti in virtù del principio della responsabilità solidale degli appalti.

Per combattere questo fenomeno bisogna agire su più fronti. A tentare di contrastare il fenomeno dell'evasione del versamento delle ritenute d'acconto sugli stipendi dei lavoratori e dell'IVA ci pensa il Decreto fiscale (D.L. 124/2019) che prevede alcuni nuovi adempimenti in capo sia ai committenti che agli appaltatori.

Purtroppo ancora una volta per combattere le distorsioni del mercato del lavoro si penalizzano anche gli imprenditori che invece ricorrono a tali strumenti in modo lecito e genuino.

L'Agenzia delle Entrate con due celeri risoluzioni(108 e 109 del 2019) ha fornito i primi chiarimenti sulle nuove modalità di adempimento, tuttavia rimangono ulteriori aspetti da chiarire. In sintesi queste sono le novità.

Responsabilità solidale per il versamento delle ritenute operate a dipendenti e collaboratori.

A chi si rivolge?

Il provvedimento stabilisce che le imprese appaltatrici o subappaltatrici di una o più opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200mila euro sono tenute ad effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, e delle relative addizionali, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

La norma è applicabile in particolare ad appalti "labour intensive" ovvero caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma.

Quali sono i nuovi obblighi per appaltatore, subappaltatore o affidatario?

Il Decreto Fiscale prevede in capo ad appaltatori, affidatari e subappaltatori l'obbligo di redigere distinte deleghe di pagamento (modello F24) per ciascun committente, provvedendo a versare le imposte in relazione al singolo contratto di appalto utilizzando il codice identificativo "09" nella sezione anagrafica del modello F24 unitamente al codice fiscale del committente.

Secondo l'Agenzia delle Entrate la quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente va effettuata sulla base di parametri oggettivi, come ad esempio il numero di ore impiegate da ciascun lavoratore in esecuzione della specifica commessa (risoluzione 108/2019).

Quali sono i nuovi obblighi per il committente?

Il committente ha l'obbligo di controllare il versamento, richiedendo alle imprese sopra indicate: copia delle deleghe di pagamento e un elenco nominativo dei lavoratori interessati all'appalto con indicazione del dettaglio delle ore, delle retribuzioni e delle ritenute fiscali relative all'esecuzione dell'opera o del servizio.

Da quando decorrono i nuovi obblighi?

Troveranno applicazione già con riferimento alle ritenute operate nel mese di gennaio 2020 e quindi relativamente ai versamenti da effettuare entro il 17 febbraio 2020 (il 16 è domenica) anche con riguardo a contratti di appalto, affidamento o subappalto già in corso e quindi stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020.

Quali sono le conseguenze in caso di mancato adempimento?

Il decreto fiscale introduce una responsabilità solidale in materia fiscale tra committente, appaltatore e subappaltatore.

Nel caso in cui l'appaltatore non abbia comunicato e/o versato correttamente le ritenute operate ai dipendenti, il committente dovrà sospendere il pagamento dei corrispettivi dell'appalto (per un importo pari alle ritenute non versate o al 20% del valore del servizio) fino a quando perdura l'inadempimento dandone comunicazione entro 90 giorni all'Agenzia delle Entrate.

In assenza di tali adempimenti e di tali verifiche, il committente sarà obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento.

Si può essere esclusi dai nuovi obblighi?

Si, qualora le imprese appaltatrici o subappaltatrici nell'ultimo giorno del mese precedente a quello di ciascuna scadenza, possano far valere cumulativamente i seguenti requisiti:

- risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con le dichiarazioni e abbiano eseguito nel corso dell'ultimo triennio, complessivi versamenti per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi;
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti o avvisi di addebito affidati alla riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'Irap, alle ritenute e ai contributi per importi superiori a 50mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione o forme di rateazione non decadute.

Di fatto viene introdotto una sorta di “Durc fiscale” che attesterà lo stato di regolarità delle imprese appaltatrici.

Lo stesso Decreto Fiscale introduce per le medesime ipotesi di esternalizzazioni di servizi il regime del “**Reverse charge**” ovvero dell’inversione dell’obbligo di versamento dell’IVA ma per l’efficacia di tale disposizione bisognerà attendere l’autorizzazione da parte del Consiglio dell’unione europea.

Nel ringraziarVi per l’attenzione, Vi informiamo che, come sempre, i nostri Uffici sono a disposizione per ulteriori chiarimenti su quanto esposto nella presente.

Duraccio Consulenti Del Lavoro S.r.l. - S.t.P.